Al Sindaco
Al Responsabile dell'Ufficio Tributi
del Comune di

La fiscalità locale nel D.L. 31 gennaio 2005 n.7, convertito in legge 31 marzo 2005 n.43

Con la conversione in legge 31 marzo 2005 n.43, del D.L. 31 gennaio 2005 n.7, sono state apportate modifiche alla disciplina di alcune entrate locali.

Addizionale comunale diritti d'imbarco

La disciplina inerente l'addizionale istituita con la Finanziaria 2004 è stata oggetto di due interventi recati dall'art.6 del predetto D.L. n.7/2005:

- l'addizionale è stata incrementata di un euro a passeggero, ed è stata quindi aumentata del 100% la misura originariamente prevista;
- sono state modificate le misure di riparto del gettito fra i comuni sede di aeroporti o confinanti con il sedime aeroportuale, e lo Stato. E' infatti cresciuta al 40% (rispetto al 20%) la quota destinata ai primi, ed è conseguentemente ridotta al 60% la quota assegnata al Ministero del lavoro per poi essere trasferite al Fondo speciale, a gestione statale, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione ed al contrasto della criminalità ed al potenziamento delle strutture aeroportuali e ferroviarie.

Somme riscosse a titolo di ICI e non ancora attribuite

L'art.7, c.2, del decreto n.7/2005, ha disposto che i Concessionari della riscossione provvedano "a dichiarare l'importo delle somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili che, a decorrere dall'anno 2003, non è stato possibile attribuire ai comuni." I termini e le modalità con le quali saranno presentate tali dichiarazioni, nonché il sistema di versamento e di impiego delle somme in questione – che saranno destinate in via prioritaria ad attività di

formazione nel campo della gestione dei tributi e delle politiche di informazione del contribuente – è previsto siano stabilite con apposito decreto ministeriale.

Canone installazione mezzi pubblicitari

In virtù dell'art.7-octies del citato decreto, entro il prossimo 1° giugno "per l'esercizio 2005 i Comuni rideterminano, ove occorra, la misura del canone per l'installazione di mezzi pubblicitari secondo le disposizioni di cui all'art.62 del D.Lgs. n.446/1997, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lett.d) del comma 2 dell'art.62 medesimo. A decorrere dall'esercizio di bilancio 2006 la determinazione terrà conto della rivalutazione annuale sulla base dell'indice dei prezzi al consumo" dell'ISTAT.

La misura del canone può dunque essere riderminata dai Comuni per il 2005 tenendo conto della popolazione residente, della rilevanza dei flussi turistici presenti nel territorio comunale e delle caratteristiche urbanistiche delle sue diverse zone, nonché dell'impatto ambientale del mezzo, secondo criteri di ragionevolezza e gradualità, e comunque in modo da non eccedere il 25% delle tariffe stabilite per l'imposta sulla pubblicità, come previsto dalla surrichiamata lett.d) dell'art.62. In effetti la norma concede fino al termine del mese di maggio (anche tenuto conto, sebbene non in stretta correzione, della scadenza ultima per l'approvazione del bilancio 2005) per deliberare l'aumento della tariffa del canone.

L'IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI NELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA Il rimborso dell'imposta non dovuta

La Corte di Cassazione (sez. tributaria, 22 marzo 2005 n.6206) ha pronunciato un'interessante sentenza in merito alla debenza del rimborso al contribuente di ICI pagata e non dovuta, con particolare riferimento alla decorrenza dell'obbligo del rimborso.

E' stato infatti ritenuto che per l'imposta riscossa in misura maggiore al dovuto in conseguenza dell'attribuzione di una rendita catastale all'immobile che ne costituisce l'oggetto, attribuzione poi annullata per effetto di sentenza passata in giudicato, deve essere effettuato il rimborso con efficacia dalla data del ricorso proposto al giudice tributario: "il fatto che gli atti attributivi della rendita catastale siano dotati di immediata operatività, non significa che non siano impugnabili e che l'eventuale accoglimento del ricorso ... non abbia efficacia ex tunc. L'annullamento dell'atto amministrativo pregiudizievole deve, necessariamente, implicare la caducazione degli effetti verificatesi medio tempore, salvo il limite della impossibilità (...). Vale a dire, non può produrre effetti una rendita catastale determinata contra legem. E se, come nella specie, ne ha già prodotti (pagamento sulla base della rendita catastale errata), questi devono essere eliminati (mediante rimborso)."

Immobili adibiti a palazzo vescovile

Con pronuncia n. 6316 del 23 marzo u.s., la sezione tributaria della Corte di Cassazione si è, invece, interessata del trattamento ai fini ICI degli episcopi (palazzi vescovili), ossia immobili adibiti a sede della diocesi e della curia vescovile.

La Suprema Corte ha così riconosciuto l'applicabilità dell'esenzione di cui all'art.7, primo comma, lett.i), del D.Lgs. n.504/1992, anche nel caso in esame. L'immobile destinato all'esercizio del ministero proprio del Vescovo diocesano e delle attività istituzionali della diocesi (cfr. canoni 381-402 e 469-494, codice di diritto canonico), sono, infatti, "ex lege definite attività di religione e di culto (art.2, c.1, legge n.222/1985), in quanto esercizio dell'attività tipica di un ente che è parte della costituzione gerarchica della Chiesa." Tale qualità non viene meno se nell'immobile vive il vescovo e vi vengono trattati gli affari amministrativi e giuridici della diocesi.

L'approfondimento su... L'APPLICABILITÀ ICI AGLI IMMOBILI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE

La soggezione ad imposta dei fabbricati strumentali all'attività svolta dalle cooperative agricole, e dalle stesse posseduti, è argomento che ha visto

pronunciarsi - e spesso nei tempi più recenti - in maniera molto differenziata giurisprudenza e dottrina.

Per venire al merito della questione occorre considerare che il D.P.R. n. 139/1998, come precisato dal Ministero delle finanze con circolare 20 marzo 2000, n. 50/E, "ha rivisitato i criteri per l'accatastamento dei fabbricati e per il riconoscimento della ruralità ai fini fiscali, senza però mutare la natura del reddito dominicale dei terreni, che è comprensivo della redditività facente capo alle costruzioni rurali asservite": l'onnicomprensività del reddito dominicale presuppone, appunto, l'asservimento del fabbricato al terreno censito. Lo stesso Ministero prosegue precisando che "il sistema automatico di valutazione previsto dall'art. 52 del T.U. registro approvato con il D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, applicato al reddito dominicale, esprime un valore comprensivo anche dei fabbricati sovrastanti, sempreché tali costruzioni siano strumentalmente funzionali alle necessità del fondo e siano trasferite unitamente al fondo stesso, conservando tutti i requisiti di costruzioni rurali previsti dall'art. 2 del D.P.R. n. 139 del 1998".

Affinché il reddito attribuito al terreno agricolo possa validamente - ai fini fiscali - ricomprendere anche la redditività degli immobili di cui trattasi, si deve ritenere che risulti necessario che questi ultimi ne siano compenetrati oggettivamente e funzionalmente, ovvero risultino sovrastanti al medesimo fondo e strumentalmente funzionali alle sue necessità. Quest'ultima condizione deve essere dimostrata con elementi oggettivi, univoci e puntuali, mentre la prima non risulta affatto verificata se quanto trasformato dalla cooperativa risulta prodotto in fondi diversi dal terreno sul quale i fabbricati in oggetto hanno il loro sedime.

Al riguardo che la Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia (sez. III, 19 marzo 2001, n. 10) ha affermato che "è da chiedersi quale sia il terreno cui il fabbricato sarebbe asservito", posto che "non è la cooperativa ma sono i soci a possedere il terreno sul quale vengono prodotte le uve, poi trasformate in vino, con assoluta distinzione tra soggetto possessore del

fabbricato che si vorrebbe strumentale e soggetti possessori dei terreni". Tali espressioni evidenziano l'insussistenza di un ipotetico asservimento dei fabbricati a qualche terreno agricolo, vista l'assoluta mancanza dei predetti requisiti: la cooperativa non possiede terreni agricoli, i fabbricati non sono asserviti a terreni agricoli.

In senso opposto si è, invece, recentemente pronunciata la Commissione tributaria di Macerata (sez.I, 12 gennaio 2005 n.193), la quale ha riconosciuto il carattere di ruralità dei fabbricati utilizzati per la raccolta, conservazione, manipolazione e lavorazione di prodotti agricoli (latte) conferiti dai soci di una cooperativa agricola, in quanto costituiscono beni strumentali all'esercizio di attività agricola ex art.32, Tuir: "trova quindi per essi applicazione il disposto dell'art.9, c.3-bis, del D.L. n.557/1993, ... ed i fabbricati in oggetto sono ai fini fiscali da considerarsi rurali." Tale norma, prosegue la citata Commissione, "introduce per i fabbricati rurali una particolare forma di imposizione, consistente nella loro esclusione dal campo di applicazione delle imposte – e dunque anche dall'ICI. Deve ritenersi che, secondo non solo il disposto letterale della norma, ma soprattutto la sua ratio, il carattere della ruralità dei fabbricati porta automaticamente gli stessi fuori dal campo di applicazione di tutti i tributi – e dunque anche dell'ICI (...)." La sentenza conclude - in modo non del tutto condivisibile - che, "in particolare, per quanto riguarda detto tributo, visto che l'attività delle cooperative agricole si sovrappone ed integra quella dei singoli soci agricoltori, l'imposizione ICI per i fabbricati strumentali alle attività agricole, normalmente di proprietà delle cooperative, si attua mediante l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli a cui tali edifici risultano asserviti."

Cordiali saluti.